Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1914 | Roma — Martedì, 18 agosto | Numero 197

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea e spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 754 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 19 giugno 1913, n. 671, per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale del Panama e del Pacifico, che sarà tenuta in San Francisco di California nel 1915;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio, di concerto con quello del tesoro e con quello degli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale, che sarà tenuta in San Francisco di California nel 1915, avrà luogo sotto la direzione del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 2.

L'incarico di promuovere e di preparare il concorso dei produttori e degli artisti italiani alla predetta Esposizione, di diramare e raccogliere le domande degli espositori e di provvedere a tutto quanto occorre per la preparazione della sezione italiana è affidato al R. commissario generale, il quale, nell'adempimento di tale incarico, sarà coadiuvato da un Comitato esecutivo da nominare con successivo Nostro decreto, su proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per

l'agricoltura, l'industria e il commercio, udito il R. commissario generale.

Art. 3.

Con decreto del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio, udito il R. commissario generale, sarà provveduto all'istituzione dell'ufficio di segreteria, posto alla dipendenza del R. commissario generale.

In caso di assenza, il R. commissario indicherà la persona destinata a sostituirlo, previa l'approvazione del ministro di agricoltura, industria e commercio.

Le spese per il funzionamento dell'ufficio di segreteria dovranno essere prelevate dalla somma autorizzata con la legge predetta.

Art. 4.

Il Comitato esecutivo, di cui all'art. 2, ha sede in Roma, presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio; il suo presidente sarà nominato con successivo Nostro decreto.

Esso dà il suo parere sulle questioni riguardanti la organizzazione della sezione italiana ed in genere su tutti gli argomenti che gli sono sottoposti dal ministro d'agricoltura, industria e commercio o dal R. commissario generale.

Art. 5.

A integrare e a rendere più proficua l'opera del Comitato esecutivo, saranno nominati, con Nostro successivo decreto, dei commissari onorari scegliendoli fra i principali produttori, artisti e commercianti delle varie regioni d'Italia.

Essi saranno opportunamente interpellati sulle varie questioni concernenti l'ordinamento della Mostra ed avranno altresì l'incarico di sollecitare il concorso dei connazionali alla Mostra con i mezzi che saranno riconosciuti più adatti.

Art. 6.

Spetta al commissario generale di esaminare le domande di ammissione dei singoli espositori e di decidere sull'accettazione di esse e sull'assegnazione degli spazi.

Gli eventuali reclami saranno decisi, in via definitiva, dal Comitato esecutivo.

Le ammissioni dovranno essere deliberate in base ad un rigoroso criterio di selezione quale è richiesto dall'importanza della Mostra e dal decoro del nostro paese, ed il R. commissario generale avrà corrispondente facoltà di escludere in ogni tempo quegli oggetti che, per la loro natura, forma, qualità o per qualunque altra ragione, non rispondano al criterio suaccennato.

Il R. commissario generale avrà altresì la facoltà di variare, in casi eccezionali e per assolute esigenze di servizio, la misura dello spazio assegnato agli espositori, come pure di escludere le vetrine, gli scaffali, i banchi, gli addobbi che, per qualsiasi ragione, non fossero in armonia con il decoro della Esposizione.

Art. 7.

Il R. commissario generale corrisponde direttamente con il Comitato americano dell'Esposizione, rappresenta presso di esso i nostri espositori, e corrisponde, col mezzo della R. Ambasciata in Washington, con le autorità americane.

Rappresenta l'Italia nelle cerimonie ufficiali della Esposizione, quando la rappresentanza non sia assunta dal R. ambasciatore.

Art. 8.

Spetta pure al R. commissario generale, con l'assistenza del R. console generale in San Francisco, di provvedere alla scelta delle aree che saranno occorse alla decorazione di essi, all'ordinamento delle varie mostre; egli dovrà pure vigilare sulla osservanza, da parte degli espositori italiani, delle disposizioni regolamentari emanate tanto dal Comitato italiano, quanto da quello americano.

Art. 9.

Il R. commissario generale avrà tutte le facoltà per istituire in San Francisco un ufficio di organizzazione ed un servizio di sorveglianza e di custodia, allo scopo di garantire, per quanto è possibile, da ogni perdita o danno gli oggetti esposti.

Il personale necessario sarà scelto dal R. commissario generale, di concerto con il ministro di agricoltura, industria e commercio.

È però espressamente stabilito che il R. Governo, il R. commissario generale, il Comitato esecutivo ed il personale da essi dipendente non assumono alcuna responsabilità per le perdite, le avarie e i danni di qualsiasi specie od entità che potessero subire gli oggetti esposti.

Art. 10.

Per quanto riguarda l'erogazione dei fondi stanziati nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per la esecuzione della legge predetta, sarà, di regola, provveduto con mandati diretti.

Alle minute spese e a quelle di carattere urgente si provvederà con mandati di anticipazione emessi a favore del commissario generale, su di lui richiesta, giusta le norme della legge e del regolamento vigenti per l'amministrazione e la contabilità generale dello Stato.

Art. 11.

È assegnata al R. commissario generale la somma di L. 60.000 per compenso di spese di rappresentanza, da prelevarsi dalla somma autorizzata con la legge 19 giugno 1913, n. 671.

Art. 12.

La somma di L. 2.000.000, autorizzata con la legge 19 giugno 1913, n. 671, per la partecipazione dell'Italia alla Esposizione internazionale di San Francisco di California, non potrà, per nessuna ragione e per nessun titolo, essere superata, dovendo le spese tutte essere contenute entro i limiti della somma suddetta, sotto la piena e intera responsabilità del R. commissario generale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1914.

VITTORIO EMANUELE

CAVASOLA — RUBINI — DI SAN GIULIANO.

Visto, *Il guardasigilli:* DARI.

Il numero 810 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161, sull'ordinamento della Somalia italiana;

Visto il Nostro decreto 8 dicembre 1910, n. 847, che autorizza la emissione di un contingente di monete di una rupia, mezza rupia ed un quarto di rupia per la Somalia italiana e che stabilisce le norme per l'emissione e la circolazione di esse nella colonia;

Visto il Nostro decreto 11 dicembre 1910, n. 861, che stabilisce il tipo delle monete d'argento (rupie) per la detta colonia;

Visti i Nostri decreti 4 aprile 1912, n. 352; 13 febbraio 1913, n. 182; 15 agosto 1913, n. 1102, per la coniazione di altri contingenti di tali monete;

Udito il Consiglio coloniale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La R. zecca è autorizzata a coniare per la colonia della Somalia italiana numero trecentomila monete da una rupia con le caratteristiche, le dimensioni e il peso e il titolo stabiliti con Nostro decreto 8 dicembre 1910, n. 847.

Art. 2.

Per l'emissione e la circolazione di tale contingente di monete valgono le norme contenute nel predetto Nostro decreto 8 dicembre 1910, n. 847.

Art. 3.

Il tesoro dello Stato cederà il detto contingente di monete al Governo della Somalia italiana dietro rimborso del costo del metallo e delle spese di coniazione, a carico del bilancio della colonia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — MARTINI — RUBINI.

Visto, *Il guardasigilli:* DARI.

Il numero 814 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i Nostri decreti 6 dicembre 1906, n. 635, e 6 aprile 1911, n. 355, sulla composizione del Consiglio tecnico dei tabacchi;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Consiglio tecnico dei tabacchi è così composto:

a) il direttore generale delle privative;

b) il vice direttore generale tecnico delle privative;

c) il direttore capo dell'Ufficio centrale tecnico delle coltivazioni dei tabacchi;

d) il direttore capo dell'Ufficio centrale tecnico delle manifatture dei tabacchi;

e) un delegato del Ministero di agricoltura, di grado non inferiore a direttore capo di divisione;

f) dodici membri scelti dal ministro delle finanze, e ripartiti nelle seguenti categorie:

due che rivestano funzioni elettive in provincia ove esista coltivazione di tabacco;

tre professori, dei quali uno di chimica, uno di ingegneria industriale e uno di scienze agrarie;

sette persone che abbiano riconosciuta competenza in questioni attinenti all'azienda dei tabacchi

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1914.

VITTORIO EMANUELE.

RAVÀ.

Visto, *Il guardasigilli:* DARI

Il numero 782 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 14, 15, 17, 43, 87 e 93 della legge 4 giugno 1911, n. 487;

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 206;

Visto l'art. 1 del R. decreto 23 dicembre 1913, n. 1394, che proroga il termine stabilito dall'art. 87 della legge 1911 suddetta;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale scolastico della provincia di Massa Carrara, con la quale, in applicazione degli articoli 43 della legge 4 giugno 1911, n. 487, 48 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 549, e degli articoli 1 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 919, sono approvati i ruoli provinciali dei maestri elementari per la Provincia stessa;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 929, e visti i prospetti di liquidazione formati dall'ufficio scolastico in applicazione dell'art. 1 dello stesso regolamento: le deliberazioni dei Comuni contemplati nel presente decreto e del Consiglio scolastico o della Commissione istituita a norma dell'articolo 93 della citata legge del 4 giugno 1911, con le quali viene determinato l'ammontare del contributo da versarsi annualmente da ciascun Comune alla tesoreria dello Stato, a norma dell'art. 17 della citata legge;

Vista la deliberazione e la domanda dei Comuni capoluoghi di circondario (o già capoluoghi di distretto) compresi nell'elenco annesso al presente decreto, riconosciute regolari dal Ministero a norma degli articoli 9, 10, 11 del citato regolamento del 1° agosto 1913, n. 929;

Visto l'art. 68 del regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 930;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'amministrazione delle scuole elementari e popolari dei comuni della provincia di Massa Carrara, indicati nell'elenco annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dai ministri della pubblica istruzione e del tesoro, è affidata al Consiglio scolastico della stessa Provincia a tutti gli effetti della legge 4 giugno 1911, n. 487; e dei regolamenti pubblicati per l'applicazione della stessa legge, a cominciare dal 1° ottobre 1914.

Art. 2.

È approvata la liquidazione dei contributi che ciascun Comune deve annualmente versare alla tesoreria dello Stato a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, il cui ammontare rimane stabilito nella somma indicata rispettivamente nell'elenco di cui al precedente articolo, salve le variazioni che potranno eventualmente essere apportate alla somma così determinata per effetto dell'applicazione dello stesso art. 17 (ultimo comma) e dell'art. 93 (ultimo comma) della citata legge.

Nello stesso elenco, annesso al presente decreto a norma dell'articolo primo è pure indicato il numero dei maestri e delle scuole amministrate dai Comuni alla data del presente decreto.

Art. 3.

I maestri compresi nel ruolo provinciale approvato con la deliberazione del Consiglio provinciale scolastico in data 22 dicembre 1913, i quali insegnano nelle scuole dei Comuni la cui amministrazione deve essere affidata al Consiglio scolastico, non compresi nell'elenco di cui all'art. 1 perchè non fu ancora determinato l'ammontare del contributo annuale da versarsi allo Stato, rimangono a tutti gli effetti alla dipendenza dei Comuni stessi fino a quando a norma dell'art. 7 del regolamento approvato con R. decreto in data 1° agosto 1913, n. 929, non siasi con altro decreto provveduto al passaggio delle scuole di questi Comuni alla Amministrazione scolastica provinciale.

Art 4.

Agli effetti dell'art. 9 della legge 20 marzo 1913, n. 206, il prefetto della provincia di Massa Carrara emanerà con le norme previste dall'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto in data 1° agosto 1913, n. 930, il decreto previsto dallo stesso articolo entro il mese di settembre 1914, ordinando che il rilascio delle delegazioni a garanzia del versamento del tesoro dei contributi annuali che lo Stato deve corrispondere per loro conto all'Amministrazione scolastica provinciale, sia effettuato entro il mese di ottobre successivo.

Art. 5.

Il bilancio dell'Amministrazione provinciale scolastica per la provincia di Massa Carrara, formato per la prima applicazione della legge 4 giugno 1911, n. 487, comprenderà le entrate e le spese relative ai nove dodicesimi dell'esercizio finanziario 1914-915 e cioè dal 1° ottobre 1914 al 30 giugno 1915.

La deputazione scolastica provinciale provvederà alla preparazione del bilancio non appena le sia data comunicazione del presente decreto, e presenterà non oltre il 25 agosto 1914 lo schema del bilancio preventivo al Consiglio scolastico, appositamente convocato in sessione straordinaria per il 1° settembre 1914.

Il bilancio approvato dal Consiglio scolastico dovrà essere trasmesso alla Delegazione governativa entro 5 giorni dalla data di approvazione e non oltre il 10 settembre 1914.

La Delegazione governativa provvederà ad approvare e rendere esecutorio il bilancio non oltre il 20 settembre 1914 e farà nei 10 giorni successivi le comunicazioni stabilite dall'art. 16 del citato regolamento del 1° agosto 1913, n. 930.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1914.

VITTORIO EMANUELE.

DANEO — RUBINI.

Visto, *Il guardasigilli:* DARI.

Provincia di Massa Carrara

Elenco delle somme che i Comuni devono versare annualmente alla tesoreria dello Stato in seguito al passaggio delle scuole elementari all'Amministrazione scolastica provinciale e numero complessivo delle scuole e degli insegnanti.

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare del contributo annuo consolidato per ciascun Comune			Numero complessivo	
		Per stipendi, assegni, ecc., a norma del parag. 1 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Per quota contributo al Monte pensioni a norma del parag. 2 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, numero 487	Totale	delle scuole	degli insegnanti
1	Bagnone	9,808 89	702 11	10,511 —	14	11
2	Calice al Cornoviglio	5,634 44	444 87	6,079 31	9	6
3	Camporgiano	4,944 44	446 27	5,390 71	9	4
4	Careggine	2,000 —	246 —	2,246 —	5	2
5	Casola in Lunigiana	3,950 —	262 —	4,212 —	5	4
6	Castelnuovo di Garfagnana	9,976 14	886 89	10,863 03	17	11
7	Filattiera	4,618 12	428 10	5,046 22	10	5
8	Fivizzano	25,682 17	1,898 83	27,581 —	37	28
9	Fosciandora	1,267 12	160 64	1,427 76	5	2
10	Fosdinovo	7.757 78	734 45	8,492 23	16	13
11	Gallicano	5,241 88	459 23	5,701 11	10	4
12	Giuncugnano	1,492 —	161 49	1,653 49	3	2
13	Licciana	8,776 23	539 59	9,315 82	10	10
14	Minucciano	4,261 84	282 67	4,544 51	7	6
15	Molazzana	2,839 50	380 60	3,220 10	7	2
16	Montignoso	3,467 58	190 28	3,657 86	4	4
17	Mulazzo	8,250 94	723 77	8,974 71	14	10
18	Piazza al Serchio	3,963 10	327 54	4,290 64	7	4
19	Pieve Fosciana	4,264 62	311 44	4,576 06	7	5
20	Podenzana	2,637 98	168 48	2,806 46	4	4
21	Pontremoli	25,379 65	1,855 48	27,235 13	32	28
22	Rocchetta di Fara	2,160 —	253 10	2,413 10	5	2
23	San Romano	2,306 65	351 20	2,657 85	7	3
24	Sillano	4,281 27	396 40	4,677 67	8	3
25	Trassilico	3,602 60	279 95	3,882 55	5	3

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare del contributo annuo consolidato per ciascun Comune			Numero complessivo	
		Per stipendi, assegni, ecc., a norma del parag. 1 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Per quota contributo al Monte pensioni a norma del parag. 2 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, numero 487	Totale	delle scuole	degli insegnanti
26	Tresana	6,248 34	426 95	6,675 29	9	7
27	Vagli Sotto	3,855 —	254 46	4,109 46	7	6
28	Vergemoli	2,531 04	311 —	2,842 04	6	1
29	Villa Collemandina	3,646 33	232 50	3,878 83	6	4
30	Villafranca in Lunigiana	7,235 12	421 52	7,656 64	9	9
31	Zeri	4,678 20	463 20	5,141 40	9	3
	Totali L. . . .	186,758 97	15,001 01	201,759 98	303	206

Il ministro del tesoro
RUBINI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
DANEO.

Il numero 816 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 maggio 1907, n. 406, che approva il regolamento sugli assegni speciali di bordo ed i successivi RR. decreti che lo modificano;

Udito il Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'annessa aggiunta al citato regolamento sugli assegni speciali di bordo, firmata, d'ordine Nostro, dal ministro della marina.

Art. 2.

La disposizione del presente decreto avrà effetto dal 1° luglio 1914.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1914.

VITTORIO EMANUELE

MILLO.

Visto, *Il guardasigilli*: DARI.

Aggiunta al regolamento
sugli assegni speciali di bordo.

Al paragrafo 4 dell'art. 6 del regolamento sugli assegni speciali di bordo è aggiunto il seguente capoverso:

« Se il comandante di nave che si reca in missione partecipa alla mensa ufficiali in conformità dell'art. 9, paragrafo 1, comma c), questa continua a percepire pei primi quindici giorni della missione, a carico dell'erario, la quota di trattamento tavola che il comandante, quando è presente alla mensa, è tenuto a versare in base al disposto del n. 3 dell'art. 14 ».

Roma, 29 luglio 1914.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della marina
MILLO.

Il numero 817 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 giugno 1907, n. 404, ed il regolamento per la sua esecuzione, approvato col R. decreto 2 agosto 1908, n. 496;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'art. 31 del regolamento annesso al R. decreto 2 agosto 1908, n. 496, suindicato, che enumera i membri ordinari del Comitato per l'esame dei progetti di nave

è modificato, per quanto riguarda l'ufficiale macchinista membro ordinario del Comitato stesso, come segue:

« Un maggior generale o colonnello macchinista ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — MILLO.

Visto, *Il guardasigilli:* DARI.

Il numero 824 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il bilancio della Tripolitania e della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1914-915, allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio medesimo;

Considerato che nella parte passiva di detto bilancio trovansi inscritti fondi riflettenti spese per le truppe metropolitane;

Ritenuto che gli oneri per i titoli di cui trattasi dovranno in parte essere sostenuti con somme stanziate nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio predetto;

Ritenuta la necessità, nei riguardi della semplificazione e rapidità dei servizi preposti all'ordinamento delle forze dislocate in Libia, di non ripartire l'amministrazione dei fondi in questione fra il Ministero della guerra e quello delle colonie, nella speciale considerazione altresì che questo ultimo dicastero non ha alla propria diretta dipendenza i competenti organi tecnici ed amministrativi, per cui conviene che le spese relative sieno eseguite dal Ministero della guerra, salvo anticipazione dei fondi occorrenti dal Ministero delle colonie per le spese che lo riguardano, ai sensi della legge 17 luglio 1910, n. 511;

Ritenuta l'opportunità di assimilare alle spese dipendenti dalla occupazione militare di territori nella Tripolitania e nella Cirenaica quelle occorrenti per l'occupazione delle isole dell'Egeo, nonchè le altre che si rendessero necessarie in dipendenza degli avvenimenti internazionali;

Ritenuta, per le considerazioni sopra esposte, la necessità di concentrare in un unico capitolo da costituirsi nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-915, le spese suindicate, compreso quelle per assegni agli ufficiali distaccati nella Libia e nell'Egeo;

Vista la legge 26 giugno 1914, n. 578, la quale autorizza l'esercizio provvisorio di taluni bilanci per l'esercizio finanziario 1914-915 fino a che i medesimi non siano tradotti in legge e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1914;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quelli per la guerra e per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-915 è istituito « per memoria » il capitolo n. 100-*bis*: Spese per le truppe metropolitane distaccate in Tripolitania, in Cirenaica e nelle isole dell'Egeo ed altre determinate dagli avvenimenti internazionali.

Art. 2.

Con decreti del ministro del tesoro sarà provveduto a trasportare al capitolo di cui al precedente articolo i fondi inscritti nello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio 1914-915 occorrenti per provvedere alle spese nel capitolo stesso indicate.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 luglio 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — MARTINI — RUBINI — GRANDI.

Visto, *Il guardasigilli:* DARI.

Il numero 827 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro, di concerto col ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sino a nuova disposizione, il ministro del tesoro è autorizzato a chiedere ai tre Istituti di emissione, indipendentemente dalle anticipazioni previste dall'art 25 del testo unico di legge sugli Istituti medesimi, approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, e dell'art. 3

della legge 29 dicembre 1912, n. 1346, una somministrazione di loro biglietti per la somma complessiva di 300 milioni, destinata a fronteggiare domande straordinarie di anticipazioni su titoli di Stato o garantiti dallo Stato, o su cartelle degli Istituti esercenti il credito fondiario, presentate da Casse di risparmio ordinarie e da Monti di pietà che ricevono depositi a risparmio.

Queste operazioni di anticipazione ai detti enti saranno fatte a mezzo dei tre Istituti di emissione, in base alle condizioni ed alle norme approvate con decreto dei ministri di agricoltura, industria e commercio e del tesoro, e con la guarentigia dello Stato per il caso di rischi e di perdite eventuali, intendendosi le operazioni stesse fatte per conto dello Stato nell'interesse pubblico.

I titoli sopra indicati saranno immobilizzati nelle Casse degli Istituti di emissione, a garanzia di ogni singola operazione.

Il beneficio risultante da siffatte operazioni sarà accantonato per intero, con trasformazione in valuta metallica presso la Cassa dei depositi e prestiti, ad ulteriore garanzia della circolazione di Stato.

Art. 2.

Il reparto della somma dei 300 milioni indicata ne precedente articolo, sarà argomento di una convenzione fra la Banca d'Italia, il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia, nella quale convenzione, che sarà comunicata al ministro del tesoro, saranno anche fissate le norme di ripartizione e di distribuzione delle operazioni fra i tre Istituti.

Art. 3.

La circolazione di biglietti dipendente dalla somministrazione indicata al precedente art. 1 non è soggetta a tassa di circolazione e il R. tesoro corrisponderà agli Istituti, in ragione dei biglietti somministrati, un corrispettivo di centesimi 15 per ogni cento lire, a copertura delle spese di fabbricazione e di emissione.

Per questa speciale circolazione, fondata sui titoli di Stato o garantiti dallo Stato dati in pegno dalle Casse di risparmio ordinarie o dai Monti di pietà, non ha applicazione quanto dispone l'articolo undici del testo unico di legge sugli Istituti di emissione, sopra citato

Art. 4.

La durata di ogni singola anticipazione non potrà eccedere i mesi sei.

A misura che le Casse di risparmio e i Monti di pietà rimborseranno le anticipazioni ricevute, sarà ridotta la circolazione di una somma corrispondente di biglietti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 agosto 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — RUBINI — CAVASOLA.

Visto, *Il guardasigilli:* DARI.

Il numero 828 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad emettere temporaneamente nuovi biglietti di Stato da L. 10 e 5, oltre il limite fissato dall'art. 1 della legge 9 luglio 1914, n. 659.

Il ministro del tesoro è parimente autorizzato ad emettere temporaneamente buoni di Cassa a corso legale del valore nominale di una lira e di due lire.

Art. 2.

L'emissione dei biglietti di Stato e dei buoni di Cassa di cui al precedente articolo non potrà eccedere la somma di lire 250 milioni.

Art. 3.

I biglietti di Stato ed i buoni di Cassa autorizzati col presente decreto, saranno per intero coperti e garantiti da un ugual valore di monete divisionali italiane d'argento, immobilizzate nelle tesorerie dello Stato con questa destinazione, e compresovi il quantitativo di spezzati d'argento non ancora coniato sul contingente assegnato dalle vigenti convenzioni monetarie internazionali della lega latina. A quest'ultimo effetto l'emissione di biglietti di Stato e buoni di cassa avrà luogo anticipatamente, fino alla concorrenza ed in rappresentanza di 46 milioni di monete divisionali d'argento che si ha facoltà di coniare nel periodo fino a tutto il 31 dicembre 1914, e che saranno coniate e successivamente immobilizzate nell tesorerie dello Stato.

La devoluzione al fondo di garanzia dei biglietti di Stato disposta dagli articoli 11 della legge 31 dicembre 1907, n. 804, e 3 della legge 24 dicembre 1908, n. 731, per l'avanzo delle rendite destinate al servizio dei debiti redimibili, descritti nella tabella *A*, annessa all'allegato *M* della legge 22 luglio 1894, n. 339, è estesa

alla garanzia delle emissioni stabilite col presente decreto.

Art. 4.

Le norme vigenti riguardanti i biglietti di Stato, contenute nel regolamento approvato col R decreto 31 ottobre 1896, n. 508, sono estese, in quanto siano applicabili, ai buoni di Cassa autorizzati col presente decreto.

I buoni di Cassa che saranno ritirati dalla circolazione perchè logori od inservibili, saranno trasmessi alla Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato, che in cambio fornirà al tesoro altri buoni di scorta, l'emissione dei quali sarà autorizzata con decreti del ministro del tesoro, registrati alla Corte dei conti, e secondo le norme della legge 23 maggio 1912, numero 512.

Art. 5.

Alla spesa occorrente per la fabbricazione dei biglietti e dei buoni autorizzati dal presente decreto, sarà provveduto con maggiori assegnazioni sul capitolo 138 del bilancio della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1914-915, da autorizzarsi con decreti del ministro del tesoro, registrati alla Corte dei conti.

Art. 6.

Con decreti del ministro del tesoro saranno determinati i tipi e le caratteristiche dei buoni di Cassa autorizzati col presente decreto, nonchè il reparto per tagli delle singole emissioni di biglietti di Stato e di buoni di Cassa, e tutto quanto occorre per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 agosto 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — RUBINI — CAVASOLA.

Visto, *Il guardasigilli:* DARI.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

NOTIFICAZIONE

circa le dichiarazioni del Governo Tedesco ed Austro-Ungarico sul contrabbando di guerra.

Il Governo Tedesco considera quale contrabbando di guerra gli oggetti enumerati negli articoli 21 e 23 del Codice Germanico delle Prede del 30 settembre 1909. Dette disposizioni sono identiche agli articoli 22 e 24 della Dichiarazione di Londra sul contrabbando del 1909.

Il Governo Austro-Ungarico ha dichiarato che si atterrà, salvo reciprocità, alle stipulazioni dell'Aja del 18 ottobre 1908 ed alla Dichiarazione di Londra del 1909.

Si riproducono qui appresso gli articoli 22 e 24 della Dichiarazione di Londra del 26 febbraio 1909:

Art. 22. — Sont de plein droit considérés comme contrebande de guerre les objets et matériaux suivants, compris sous le nom de contrebande absolue, savoir :

1. Les armes de toute nature, y compris les armes de chasse, et les pièces détachées caractérisées.
2. Les projectiles, gargousses et cartouches de toute nature, et les pièces détachées caractérisées.
3. Les poudres et les explosifs spécialement affectés à la guerre.
4. Les affûts, caissons, avant-trains, fourgons, forges de campagne, et les pièces détachées caractérisées.
5. Les effets d'habillement et d'équipement militaires caractérisés.
6. Les harnachements militaires caractérisés de toute nature.
7. Les animaux de selle, de trait et de bât, utilisables pour la guerre.
8. Le matériel de campement et les pièces detachées caractérisées.
9. Les plaques de blindage.
10. Les batiments et embarcations de guerre et les pièces détachées spécialement caracterisées comme ne pouvant être utilisées que sur un navire de guerre.
11. Les instruments et appareils exclusivement faits pour la fabrication des munitions de guerre, pour la fabrication et la reparation des armes et du matériel militaire, terrestre ou naval.

Art. 24. — Sont de plein droit considérés comme contrebande de guerre les objets et matériaux susceptibles de servir aux usages de la guerre comme à des usages pacifiques, et compris sous le nom de contrebande conditionelle, savoir :

1. Les vivres.
2. Les fourrages et lés graines propres à la nourriture des animaux.
3. Les vêtements et les tissus d'habillement, les chaussures propres à des usages militaires.
4. L'or et l'argent monnayés et en lingots, les papiers représentatifs de la monnaie.
5. Les vehicules de toute nature pouvant servir à la guerre, ainsi que les pièces détachées.
6. Les navires, bateaux et embarcations de tout genre, les docks flottants, parties de bassins, ainsi que les pièces détachées.
7. Le matériel fixe ou roulant des chemins de fer, le matériel des télégraphes, radiotélégraphes et téléphones.
8. Les aerostats et les appareils d'aviations, les pièces détachées caracterisées ainsi que les accessoires, objets et matériaux caracterisés comme devant servir à l'aerostation ou à l'aviation.
9. Les combustibles; les matières lubrifiantes.
10. Les poudres et les explosifs qui ne sont pas spécialement affectés à la guerre.
11. Les fils de fer barbelés, ainsi que les instruments servant à les fixer ou à les couper.
12. Les fers à cheval et le matériel de maréchalerie.
13. Les objets de harnachement et de sellerie.
14. Les jumelles, les télescopes, les chronomètres et les divers instruments nautiques.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Direzione generale dell'agricoltura

Servizi zootecnici

Acquisto di cavalli stalloni di puro sangue inglese da incrocio

Per i depositi governativi di cavalli stalloni occorre di acquistare, nel corrente anno, alcuni riproduttori di puro sangue da incrocio.

1. Le offerte di vendita, fatte su carta bollata da L. 1,20, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale dell'agricoltura - Servizi zootecnici) entro il 15 settembre 1914, accompagnate dai certificati di nascita dei cavalli.

Gli offerenti dovranno indicare esattamente il loro domicilio ed eventualmente delegare un rappresentante per ricevere le comunicazioni dell'Amministrazione.

2. Le visite degli stalloni, offerti in vendita, saranno effettuate nelle località che, d'accordo col Ministero, verranno stabilite dalla Commissione di acquisto.

3. Per gli stalloni ritenuti idonei, la Commissione concorderà con gli offerenti il prezzo di acquisto, che sarà subordinato alle decisioni del Ministero.

4. L'acquisto sarà effettuato, per mezzo di contratto a trattativa privata, secondo le norme dell'art. 72 del regolamento di contabilità generale dello Stato e dell'art. 86 del testo unico per le tasse di registro e bollo, approvato con R. decreto 20 maggio 1897, n. 217.

5. I cavalli stalloni, per i quali sarà pattuito l'acquisto, dovranno essere consegnati, nel giorno stabilito dal Ministero, al deposito che sarà indicato.

6. Gli stalloni rimarranno in osservazione per 30 giorni, dalla data della consegna al deposito, per accertare se siano immuni dai vizi, difetti o mali redibitori seguenti: vizi d'animo (il mordere, il calcitrare e l'adombrarsi), mania periodica (rustichezza o restio), capostorno cronico essenziale, epilessia, vertigine essenziale, oftalmia interna periodica (o flussione lunatica agli occhi), coliche ricorrenti, ticchio senza logoramento dei denti, zoppicature croniche intermittenti.

Gli incaricati dell'acquisto potranno pretendere, caso per caso, dai venditori, ogni altra maggiore o speciale garanzia.

7. Il pagamento del prezzo di acquisto sarà disposto soltanto dopo trascorso il periodo di osservazione dei 30 giorni.

Nel caso che, in qualche stallone acquistato, si manifesti, entro i 30 giorni del periodo di osservazione, alcuno dei difetti, vizi o mali suindicati, ne sarà dato immediato avviso al venditore, il quale sarà obbligato a ritirare subito lo stallone dal deposito, anche se l'invito dell'Amministrazione pervenga al venditore dopo il trentesimo giorno dell'osservazione.

8. S'intende che, dal giorno di tale comunicazione al proprietario dello stallone, l'azione redibitoria sarà esercitata senza riguardo al periodo di osservazione anzidetto.

Roma, 12 agosto 1914.

Il ministro
CAVASOLA.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 18 agosto 1914, in L. 105,16.

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Regio Istituto femminile di Montagnana

CONCORSO al posto d'insegnante di matematica e scienze nel corso superiore.

È aperto il concorso al posto di insegnante di matematica e scienze nel corso superiore di questo Regio Istituto con lo stipendio di L. 1320 annue.

Il concorso ha luogo per titoli e per esami.

Coloro che intendono di prendervi parte debbono inviare al presidente del Consiglio direttivo dell'Istituto entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione domanda in carta bollata da L. 0,60 corredata dai seguenti documenti:

1° attestato di nascita dal quale risulti che l'aspirante non abbia oltrepassato il 40° anno di età, tranne che si tratti di persona che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della sua età rispetto al limite dei 40 anni.

(Il personale di ruolo dell'Istituto potrà prendere parte al concorso a qualunque età);

2° certificato di medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che la concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirle l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira;

3° fede penale di data non anteriore a tre mesi prima della chiusura del concorso;

4° certificato di moralità rilasciato da non più di tre mesi dalla chiusura del concorso dal sindaco del Comune ove la concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato stesso è richiesto e sentito l'avviso della Giunta municipale;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° laurea universitaria o diploma che abiliti all'insegnamento della matematica e scienze o certificato di cui all'art. 2 comma 1° della legge 8 aprile 1906, n. 141;

7° certificato attestante i punti riportati nell'esame finale pel conseguimento della laurea o del diploma;

8° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco in carta libera di tutti i documenti;

10° ritratto fotografico della concorrente con la firma autografa di lei vidimata dal sindaco.

Oltre al certificato di cui al numero 4 la concorrente che non abiti nel Comune da oltre un biennio deve presentare anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dai sindaci dei Comuni dove abitava precedentemente.

Ai documenti predetti le concorrenti possono aggiungere tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte o in bozza di stampa.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

Sono dispensati dal presentare il documento n. 5 i cittadini delle provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato; quando anche manchino della naturalità e dal presentare i documenti 1, 2, 3, 4, 5, le concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative.

Nella domanda la concorrente deve indicare con esattezza la propria dimora ed il luogo ove intende che le siano restituiti i documenti.

Non sono accolte le domande che giungano all'Istituto dopo la chiusura del concorso e non sono sottoposte alla Commissione esa-

minatrice le domande non corredate di tutti i titoli e documenti prescritti dal presente bando.

Dopo la chiusura del concorso non si accettano nuovi titoli o pubblicazioni o parte di esse.

Sono escluse dal concorso quelle concorrenti di cui i documenti non sieno riconosciuti regolari.

L'esame delle concorrenti consiste in una prova scritta sulla materia posta a concorso ed in una lezione di prova dinanzi alla Commissione sopra un tema stabilito da questa.

Montagnana, 30 luglio 1914.

Il presidente
G. Cisco.

N. B. — Lo stipendio è gravato da trattenuta di L. 300 annue per i benefici della vita interna.

La titolare deve prestarsi senza diritto a compenso alla sorveglianza interna, secondo le disposizioni e gli incarichi della signora direttrice del R. Istituto.

R. Conservatorio di S. Maria degli Angioli e di San Giovacchino, detto degli « Angiolini », in Firenze

Avviso di concorso.

(Insegnamento della matematica).

Visto il Regolamento per i concorsi nelle scuole medie del Regio Convitto degli Angiolini in Firenze, approvato dal R. Ministero della P. I. con lettera del 10 febbraio 1910, la presidenza determina l'apertura del concorso, per titoli, alla cattedra d'insegnamento della *matematica* per le classi complementari e normali con lo stipendio annuo di L. 700 senza gli utili della vita interna.

I concorrenti correderanno la loro domanda, redatta in carta legale dei seguenti documenti:

1. L'attestato di nascita, debitamente legalizzato, dal quale risulti non superata l'età di 35 anni, salvo che si tratti di persona in servizio governativo, o che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione, per un periodo di tempo non inferiore alle eccedenze della sua età rispetto al limite dei 35 anni.

2. Un certificato di un medico provinciale, che attesti della sana costituzione fisica dell'aspirante stesso di data non anteriore agli ultimi tre mesi.

3. La fede penale, di data non anteriore agli ultimi tre mesi.

4. Certificato di moralità, di data non anteriore agli ultimi tre mesi, rilasciato nelle forme prescritte dall'art. 5 del Regolamento approvato con R. Decreto 7 marzo 1907, n. 248 e legalizzato dal R. Prefetto.

5. Certificato di cittadinanza italiana.

6. Laurea universitaria, o diploma di abilitazione all'insegnamento per cui è bandito il concorso: o certificato dato dal Ministero della pubblica istruzione, giusto l'art. 2 comma 1, della legge 8 aprile 1906, n. 141.

7. Specchietto dei punti riportati negli esami speciali sostenuti nelle Università, o negli Istituti superiori e negli esami pel conseguimento della laurea, o del diploma.

8. Cenno riassuntivo degli studi fatti e della carriera didattica percorsa.

9. Elenco, in carta libera, dei documenti presentati, con indicazione del luogo dove dovranno essere restituiti.

10. Ogni altro titolo che si creda opportuno di presentare e pubblicazioni, escluse le opere manoscritte, o in bozze di stampa. I documenti dovranno essere originali, o in copia legalmente autenticata.

Saranno dispensati dal produrre il documento n. 5 i cittadini delle provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato, quand'anche manchino della naturalità, e dal presentare i documenti 1, 2, 3, 4 o 5 i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in questo Istituto, o in una delle Amministrazioni governative.

Il termine utile per la presentazione della domanda, dei documenti e dei titoli da inviarsi a questa Presidenza (via della Colonna 26, Firenze) è di giorni quaranta da quello della data del *Bollettino ufficiale* del Ministero della P. I., nel quale è pubblicato il presente bando di concorso.

Non si tiene conto delle domande non corredate di tutti i titoli e documenti sopra detti.

Dal R. Conservatorio, Firenze 14 luglio 1914.

Per il Presidente
Cav. Prof. *Dante Badanelli.*

R. Conservatorio femminile di S. Stefano in Chiusi.

Il Presidente del R. Conservatorio suddetto

rende noto

che è aperto il concorso al posto di maestra giardiniera in questo R. Istituto.

Lo stipendio è di L. 400 annue oltre il vitto, l'alloggio e gli altri utili della vita interna.

Gli obblighi e i diritti inerenti al posto sono quelli determinati dal Regolamento dell'Istituto e dalle disposizioni vigenti per il personale insegnante.

Le domande in bollo da cent. 60 dovranno esser presentate al sottoscritto entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Istruzione e saranno corredate dei seguenti documenti:

1° - Atto di nascita, dal quale resulti che la concorrente ha compiuto il 21° anno e non oltrepassato il 35° anno di età, da computarsi al dì della chiusura del concorso;

2° - Certificato di un Medico Provinciale o Militare o dell'Ufficiale Sanitario, dal quale resulti che la concorrente è di sana fisica costituzione ed esente da imperfezioni tali da impedirle l'adempimento dei doveri inerenti all'ufficio;

3° - Fede penale di data non anteriore a 3 mesi prima della chiusura del concorso;

4° - Certificato di moralità rilasciato da non più di 3 mesi prima della chiusura del concorso, dal Sindaco del Comune ove la concorrente risiede, con la dichiarazione dello scopo, per cui serve, e previo parere della Giunta;

5° - Certificato di cittadinanza italiana;

6° - Diploma di insegnante elementare e di maestra giardiniera, e tutti gli altri documenti che la concorrente crederà esibire per dimostrare la sua attitudine all'ufficio;

7° - Cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

8° - Ritratto fotografico della concorrente colla di lei firma autografa, vidimata dal Sindaco.

I documenti debbono essere presentati o in originale o in copie autentiche legalizzate.

La nomina sarà fatta dalla Commissione Amministrativa, sarà soggetta all'approvazione del Ministero della I. P. previo parere dell'Autorità Scolastica Provinciale.

Diverrà definitiva dopo un biennio di lodevole servizio, durante il quale l'insegnante potrà essere licenziata per inettitudine, per negligenza o per accertata insufficienza fisica.

L'eletta dovrà assumere il posto entro 10 giorni dalla partecipazione di nomina, in caso diverso potrà essere dichiarata decaduta dal posto.

Chiusi, 10 luglio 1914.

Il Presidente
C. Maynoni.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

CRONACA DELLA GUERRA

Le molte notizie di grandi battaglie terrestri e navali che sono propagate nei circoli politici e diplomatici, e si diffondono poi nelle piazze, non hanno ancora conferma ufficiale. I soli dispacci che comunica l'*Agenzia Stefani* sugli avvenimenti strettamente bellici sono i seguenti:

Bruxelles, 16 (ufficiale). — I gruppi di cavalleria tedesca recentemente da noi battuti e respinti hanno tentato dopo quasi due giorni una nuova offensiva contro un altro punto del nostro fronte. Le masse di cavalleria nemica preventivamente rinforzate si sono portate nella direzione di Waver e durante la marcia sono state fatte segno al fuoco dei nostri avamposti. Dopo qualche scaramuccia senza importanza l'offensiva tedesca è stata nuovamente arrestata. La massima calma è regnata sul resto del fronte dell'esercito belga.

Vienna, 16. — Le notizie diffuse da parte nemica circa insuccessi dei tedeschi e circa uno sbarco di forze inglesi nel Belgio sono fantastiche.

Bruxelles, 17. — I forti di Liegi si difendono sempre ritardando l'offensiva tedesca. L'esercito di campagna belga che copre Bruxelles ha respinto parecchi attacchi della cavalleria nemica.

Il congiungimento degli eserciti francese, belga ed inglese è stato effettuato.

Namur, 17. — Si segnalano giornalmente piccoli combattimenti intorno ai forti di Liegi. Il nemico viene ogni volta respinto. Giovedì sera i tedeschi hanno tentato un assalto contro il forte Loutin, ma il loro tentativo è completamente fallito.

Parigi, 17 (ore 10). — Un comunicato del Ministero della guerra alla stampa reca:

Sul fronte è continuata la nostra avanzata e le nostre truppe hanno preso le alture al nord della frontiera. Nella regione d Denon scopriamo Schirmeck a 12 chilometri a valle di Saales.

Il numero dei cannoni da campagna da noi presi a questo punto non è di quattro come è stato detto, ma di 12, oltre a dodici cassoni e dieci mitragliatrici. La nostra cavalleria si è spinta fino a Lutzelhaner su Muhevach. Più a sud abbiamo occupato Villé, e, ad est del colle Urbeis, sulla strada di Schlestadt, e a Saint-Croix les Mines, a valle di Saint-Marie, è stata presa artiglieria pesante e da campagna.

In Alsazia siamo fortemente stabiliti sulla linea Thann-Cernay-Donnemary.

La prima bandiera tolta ai tedeschi è stata consegnata oggi al ministro della guerra.

Parigi, 17 (ore 12,5). — La prima bandiera tolta ai tedeschi è stata consegnata stamane al Ministero della guerra per essere poi trasportata agli Invalidi.

La bandiera appartiene al 132° reggimento di linea tedesco ed è stata presa dal decimo cacciatori.

Parigi, 17 (ore 18.25). — Un comunicato ufficiale dice: Stamane a Dinant sette ulani che fecevano parte di una pattuglia di dieci uomini sono stati uccisi, e gli altri sono fuggiti verso Rochefort.

Un aeroplano tedesco, venuto stamane per fare una ricognizione su Givet, è stato fatto segno a colpi d'arma da fuoco. L'aeroplano è caduto poco dopo a Hastières.

Parigi, 17. — Ecco il comunicato del Ministero della guerra delle ore 23.30. **La situazione continua ad essere buona. La nostra metodica avanzata si accentua. Nell'Alta Alsazia le forze tedesche si ritirano in grande disordine, le une verso nord e le altre verso est. La prova di questo disordine si ha nell'abbandono di un enorme materiale caduto nelle nostre mani, approvvigionamenti, granate, vetture di foraggi, ecc.**

Si conferma che nei combattimenti che hanno avuto luogo al principio della campagna in questa regione il nemico ha subito perdite assai più elevate di quanto da principio abbiamo creduto. Di ciò ci si rende conto sia per i cadaveri ritrovati che per le testimonianze dei prigionieri.

Noi progrediamo pure nella vallata di Sainte Marie e di Ville e nella vallata della Bruche. Siamo fortemente stabiliti sul Donon e ci avanziamo in direzione di Strasburgo.

Si conferma che le truppe tedesche incontrate innanzi a noi in questa regione sono completamente disorganizzate.

Sulla linea da Lorquin a Azoudange Marsal le nostre truppe guadagnano terreno.

Abbiamo dunque sulla linea di frontiera da Chambrey fino a Belfort guadagnato sul nemico una distanza che varia da dieci a venti chilometri e abbiamo fortemente preso piede sia in Alsazia che in Lorena.

Pietroburgo, 17. (ufficiale). — Una divisione di cavalleria operante sulla frontiera della Prussia orientale ha incontrato tre battaglioni di fanteria tedesca.

In seguito alla impossibilità di impegnare una battaglia, i cavalieri, essendo il terreno troppo accidentato, son discesi da cavallo e messo piede a terra hanno caricato il nemico.

La fanteria tedesca è stata costretta a ritirarsi. Da parte russa le perdite sono minime.

Vienna, 17. — **Notizie diffuse da alcuni giornali esteri che annunciano pretesi successi dei russi sul nostro territorio limitrofo sono in completa contraddizione colla verità.**

Distaccamenti misti russi, che in vari punti si erano avanzati per qualche chilometro nel territorio limitrofo, sono stati immediatamente respinti oltre la frontiera presso Zalosce Brody e Sokal. Le loro operazioni si sono generalmente limitate a saccheggiare ed incendiare alcuni villaggi della frontiera che non erano in condizione di difendersi. Invece parecchi distaccamenti della cavalleria austro-ungarica sono entrati oltre la frontiera nell'interno della Russia.

Londra, 17. — **Si annuncia ufficialmente che la flotta francese del Mediterraneo ha operato un raid nell'Adriatico ed ha affondato un incrociatore austro-ungarico.**

L'incrociatore affondato è del tipo *Aspern.*

Parigi, 17 (ore 14,10). — Al Consiglio della difesa nazionale tenuto stamane all'Eliseo, Augagneur, ministro della marina, ha annunciato che la flotta comandata dall'ammiraglio Boué de la Peyrère ha affondato dinanzi ad Antivari un incrociatore austriaco che bloccava quel porto.

Lisbona, 17. — Corre qui la voce, che deve essere accolta con riserva, di una grande battaglia navale nel Mare del Nord, con rilevanti perdite tedesche ed inglesi.

Servizio telegrafico

Il Ministero delle poste e telegrafi comunica le seguenti disposizioni eccezionali restrittive riguardanti il pubblico, relative alla corrispondenza telegrafica interna e internazionale durante l'attuale guerra europea:

« I telegrammi o radiotelegrammi privati, tanto per l'interno che per l'estero o provenienti dall'estero, debbono essere unicamente redatti in linguaggio chiaro, nelle lingue italiana, francese, inglese e tedesca.

L'indirizzo non è ammesso sotto forma abbreviata e convenuta.

Il testo è obbligatorio e non deve contenere indirizzi convenuti, marche di commercio e qualsiasi altra espressione che sia incomprensibile agli uffici telegrafici.

La firma è obbligatoria e deve essere espressa con almeno il vero cognome del mittente, o col nome ufficiale della ditta, banca, società o ente speditore, non essendo ammesse firme convenute od abbreviate o il semplice nome di persona.

I mittenti devono porre in calce o in margine del modello la dichiarazione firmata che i telegrammi per l'estero sono accettati a loro rischio e pericolo, giacchè nessun avviso o rimborso di tasse sarà loro concesso nel caso che i telegrammi non giungano a destinazione per dato e fatto di un Governo straniero.

I telegrammi e radiotelegrammi spediti da agenti diplomatici e consolari a privati, ovvero da questi ai primi, sono interamente soggetti alle disposizioni indicate pei telegrammi privati.

Tutti i telegrammi e radiotelegrammi per l'estero sono da accettarsi a rischio dei mittenti, i quali non saranno avvertiti dell'eventuale arresto dei loro telegrammi da parte di Governi esteri, nè sarà loro concesso alcun rimborso pei telegrammi e radiotelegrammi arrestati o non giunti ai destinatari per qualsiasi motivo.

Per i telegrammi e radio-telegrammi sono applicabili le limitazioni di linguaggio sopra indicate. Però pei telegrammi diretti all'estero sono ammesse solamente le lingue seguenti: La francese per la Turchia; la italiana, francese, tedesca, per la Svizzera e la Germania; la italiana, francese, inglese e tedesca per l'Austria, Ungheria, Bosnia e Erzegovina, Serbia, Grecia, Montenegro, Bulgaria, Rumania; la francese ed inglese per tutti gli altri Stati europei (compresi Eritrea, Somalia italiana).

Sono sospesi a tempo indeterminato i servizi dei telegrammi-lettera notturni interni e dei telegrammi differiti extra-europei.

È anche sospeso il servizio radio-telegrafico nelle acque territoriali inglesi.

Sono chiuse al servizio dei privati le stazioni radiotelegrafiche di Trieste, Sebenico, Castelnuovo ed i porti semaforici di Lagosta Faro, Porer, Puntadostro, Salvore e Vuetak.

Sono interamente sospese le comunicazioni telegrafiche austro-russe, austro-montenegrine, bosniache ed erzegovine-montenegrine, austro e ungheresi-serbe, belghe-germaniche, belghe-lussemburghesi e germaniche-russe.

Gl'indirizzi convenuti sono ammessi unicamente nel servizio interno per i telegrammi diretti a Ditte, Banche, Società od altri enti notoriamente conosciuti come esercitanti commerci od industrie.

Nelle conversazioni telefoniche è ammesso d'ora innanzi soltanto l'uso delle lingue italiana e francese ».

CRONACA ITALIANA

Ricorrendo oggi l'onomastico di S. M. la Regina, i palazzi capitolini, per ordine del sindaco, vennero addobbati come di consueto nelle fauste ricorrenze, e questa sera saranno illuminati.

Sulla torre del Palazzo senatorio venne issata dalle prime ore mattinali la bandiera nazionale, e dalla loggia del palazzo stesso quella del Comune. Tutti gli altri edifici dipendenti dalla Amministrazione civica vennero imbandierati. I corpi armati municipali hanno indossata l'alta uniforme.

Anche dalle sedi di ambasciate, consolati e da moltissime case private sventolavano i vessilli nazionali e di nazioni amiche.

Per l'Augusta Signora, interpreti dell'universale sentimento, hanno inviato reverenti saluti ed auguri le autorità e numerosi sodalizi cittadini.

Rimpatrio doloroso. — Ieri, il sindaco di Roma, quale presidente del Comitato di soccorso per gli operai italiani che rimpatriano, si è recato alla stazione di Termini ed ha assistito alla distribuzione dei viveri agli immigrati, a causa della guerra. Erano pure presenti parecchi membri del Comitato e parecchie signore.

Nel pomeriggio agli immigrati sono state fornite dal ristorante Valiani delle porzioni di minestra e di pane.

I bimbi ebbero del latte ed ai malati furono distribuiti dei cordiali e del vino.

Il Comitato di soccorso, assistito dall'ufficio d'igiene, ha provveduto alla disinfezione della grande sala assegnata nella stazione di Termini agli operai italiani rimpatriati ed ha procurato ricovero a diversi indigenti della provincia romana e di Roma.

Il Comune ha poi assunto vari operai - tra i più bisognosi - in qualità di personale straordinario.

Nei locali stessi della stazione hanno incominciato a funzionare regolarmente le cucine economiche.

Cortesie internazionali. — In occasione della partenza da Parigi con treni speciali dei numerosi italiani che la guerra priva del lavoro nel bacino di Briey, il ministro della guerra, Messimy, ha diretto a S. E. l'ambasciatore d'Italia, senatore Tittoni, una lettera nella quale scrive:

« È giusto che i figli della sorella latina, che la guerra ha scacciato dalla regione ove recano un'apprezzata collaborazione alla nostra industria, siano oggetto della benevolenza francese ».

Un odierno telegramma, pure da Parigi, reca:

In una conferenza tra il presidente del Consiglio Viviani e l'ambasciatore d'Italia Tittoni, presenti i ministri dell'interni e dei lavori pubblici, fu esaminata ampiamente la questione degli emigranti italiani, soprattutto in rapporto agli inconvenienti verificatisi nei primi momenti.

Vengono prese misure per evitare che essi si ripetano, per facilitare il rimpatrio degli italiani e per migliorare, nei limiti del possibile, le condizioni degli emigranti. Nei lavori stradali di Parigi, la cui ripresa è imminente, saranno ammessi numerosi lavoratori italiani.

*** Il *Correspondenz Bureau*, di Vienna, pubblica:

La colonia italiana di Vienna, che, come è noto, conta un piccolo numero di componenti, inspirata non soltanto a sentimenti umanitari, ma soprattutto desiderosa di testimoniare le sue simpatie per l'Austria-Ungheria e per la triplice alleanza, ha organizzato fra i compatrioti una sottoscrizione il cui frutto ammonta a 3530 corone. Tale somma è stata oggi consegnata alla Croce rossa austriaca.

Occorre notare che l'iniziativa della sottoscrizione è stata presa dagli operai italiani di Vienna ed è stata salutata con gioia e fortemente appoggiata dai più autorevoli membri della colonia.

Il cambio delle valute estere. — S. E. il ministro Riccio, previ accordi col collega del tesoro e con la direzione generale della Banca d'Italia, ha disposto che tutti gli uffici postali del Regno accettino valute estere, senza limiti di somma, per essere convertite in depositi a risparmio su libretti speciali.

Questa disposizione, per la quale la direzione generale dei risparmi verrà ad assumere un nuovo servizio vero e proprio, rappresenta per gli emigranti, che sono stati costretti a rimpatriare un non lieve beneficio: consente loro di sottrarsi all'ingordigia degli speculatori, di mettere le somme sotto la garanzia dello Stato e di disporre anche parzialmente di esse, chiedendo dei rimborsi che saranno effettuati in moneta italiana.

Il nuovo servizio, per il quale sono già state impartite le oppor-

tune istruzioni alle direzioni provinciali delle poste, andrà in vigore dal 20 corrente.

L'importazione del carbone fossile. — Secondo un comunicato dell'*Agenzia Stefani*, fatto in base di informazioni assunte presso le capitanerie di porto del Regno, risulta al Ministero della marina che dal giorno 11 a tutto il 15 corrente trovansi sotto scarico nei vari porti del Regno 230 000 tonnellate di carbone, proveniente dall'Inghilterra e dall'America.

Congresso rinviato. — La Commissione esecutiva dell'VII Congresso geografico italiano, presieduto dal senatore Balenzano, ha deliberato di rinviare il Congresso stesso e la Mostra di cartografia economica, e che dovevano inaugurarsi a Bari il 20 settembre prossimo, a tempo più opportuno.

Per gli immigranti. — Si ha da Genova che, a cura del locale Consorzio autonomo del porto e della Camera di commercio, con l'intervento del Ministero di agricoltura, industria e commercio, si è istituito e funziona da domani, gerito dal personale dei due Istituti, un ufficio di traffico e trasporti marittimi, per provvedere alle contingenze presenti. L'ufficio è collocato nel salone delle compere di palazzo San Giorgio. Tutti gli importatori ed esportatori devono denunziare all'ufficio le quantità di merci fisse e la direzione da e per. Due volte la settimana la Commissione prenderà in esame le quantità denunziate ed in relazione tratterà i noleggi relativi a seconda del mercato.

Per gli studiosi. — La biblioteca Lancisiana, di Roma, starà chiusa al pubblico dal 1° al 15 del prossimo settembre per l'annuale spolveratura e revisione dei libri a norma del regolamento.

Smentite. — L'*Agenzia Stefani* ha da Basilea 17:

Le autorità smentiscono la notizia pubblicata dai giornali italiani che in una osteria italiana presso Basilea siano stati uccisi due italiani.

Rimase soltanto lievemente ferito certo Cova Edoardo, di Somma Lombarda, che le autorità consolari hanno già fatto rimpatriare sin dal 16 corrente.

L'incidente, nel quale il Cova fu ferito, sarebbe stato determinato da provocazione del Cova stesso.

Marina mercantile. — Il *Bologna*, della Veloce, ha proseguito da Barbados per Marsiglia e Genova. — Il *Toscana*, id., ha proseguito da Trinidad per gli scali del centro America. — Il *Regina Elena*, della N. G. I., è giunto a Buenos Aires.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

STOCCOLMA, 17. — Sono state chiamate sotto le armi a datare dal 24 agosto un'altra classe del contingente annuo di fanteria, due classi d'artiglieria e alcune categorie di cavalleria.

ATENE, 17. — I giornali annunziano che Zaimis, ex capo del Gabinetto politico, e il segretario generale del Ministero degli affari esteri partiranno per Bukarest probabilmente domani ove incontreranno Talaat bey e il presidente della Camera ottomana.

BERLINO, 17. — La mobilitazione della Landsturm è stata ordinata in tutta la Germania.

Al momento di partire pel quartiere generale, l'Imperatore ha diretto un proclama molto caloroso alla città di Berlino.

LONDRA, 17. — Si ha da Washington che l'*ultimatum* giapponese alla Germania è, nei circoli ufficiali, considerato come una delle più gravi complicazioni della guerra.

Il Giappone informò, pel tramite dell'ambasciatore, visconte Chinda, il Governo degli Stati Uniti che tutti gli interessi dei neutri e degli americani saranno tutelati.

Il Governo degli Stati Uniti considera come soddisfacente la promessa del Giappone di restituire alla Cina il porto di Kiao-Ciao.

BERNA, 17. — L'*Agenzia telegrafica svizzera* pubblica:

Un giornale italiano del 14 agosto pubblicò una informazione da Vienna, secondo la quale la Germania e l'Austria-Ungheria avrebbero un accordo segreto con la Svizzera per certe eventualità riguardanti l'Italia. Questa informazione rinnova l'analoga affermazione che nel dicembre, Forrer, allora presidente della Confederazione, designò al Parlamento come infondata, facendo osservare che nessuna alleanza segreta è possibile in Svizzera, e, quanto ad una alleanza aperta, ciascuno sa che non esiste.

Queste dichiarazioni rispondono sempre alla realtà e l'informazione in questione deve essere considerata come destituita di qualsiasi fondamento.

PARIGI, 17. — Oggi si sono riuniti i Consigli generali nei vari dipartimenti.

Parecchi consiglieri aprirono la sessione con patriottici discorsi esprimendo la loro ammirazione per i valorosi soldati francesi e la loro piena fiducia nel Governo assicurandolo del concorso più assoluto per tutte le misure che saranno giudicate necessarie alla difesa nazionale e al trionfo dell'esercito.

COSTANTINOPOLI, 17. — L'ambasciatore d'Inghilterra e i ministri del Belgio e di Olanda che si trovavano in congedo sono ritornati a bordo di un piroscafo italiano.

PIETROBURGO, 17. — L'Imperatore, l'Imperatrice, il granduca ereditario e le granduchesse sono partiti per Mosca.

BERLINO, 17 (ore 14,15). — La partenza dell'Imperatore per raggiungere il quartier generale dà occasione ai giornali di tutti i partiti di pubblicare articoli patriottici nei quali sono espressi la piena devozione verso l'Imperatore e verso l'Impero, la volontà di resistere ad ogni sacrificio e ad ogni sofferenza prodotta dalla guerra e di opporre ad ogni eventualità l'incrollabile proposito di vincere definitivamente.

I dispacci inviati dall'Imperatore al Re di Baviera, al granduca di Baden e al Re di Sassonia dimostrano che le truppe della Germania meridionale e della Sassonia hanno in modo brillante partecipato ai recenti combattimenti.

BERLINO, 17. — La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* constata che le seguenti notizie false vengono diffuse all'estero:

1. A Berlino vi sarebbero disordini provocati dai socialisti.

2. Sarebbe stato proibito all'ambasciatore degli Stati Uniti di telegrafare in America su tali pretesi disordini.

3. Le truppe tedesche si servirebbero delle donne e dei fanciulli alsaziani come di avanguardia.

4. Il deputato socialista Liebknecht ed altri socialisti sarebbero stati fucilati per essersi rifiutati a prestare servizio militare, e la agitatrice socialista Rosa Luxemburg per aver incoraggiato la diserzione.

5. Presso Belfort sarebbero concentrati più di un milione di francesi i quali avrebbero pure occupato Basilea.

6. La mobilitazione russa sarebbe quasi compiuta e due milioni di uomini sarebbero pronti contro la Germania e l'Austria-Ungheria. Sei reggimenti di cavalleria austriaca sarebbero stati annientati in Bessarabia.

7. Nel mare del Nord avrebbe avuto luogo una grande battaglia navale nella quale sarebbero affondate ventidue navi tedesche e quattro navi inglesi.

8. Il generale French sarebbe sbarcato nel Belgio e avrebbe annientato con l'esercito belga un reggimento scelto tedesco.

La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* aggiunge che sono stati presi provvedimenti affinchè i poteri competenti a Berlino siano d'ora innanzi informati di simili menzogne e possano confutarle.

LONDRA, 17 (ore 15,12). — Si annuncia ufficialmente la morte improvvisa per rottura d'aneurisma del generale sir J. M. Grierson, comandante in capo delle truppe inglesi dell'est.

LONDRA, 17. — L'ambasciatore austro-ungarico Mensdorf, in-

sieme con vari sudditi austro-ungarici, è partito nel pomeriggio da Falmouth, per Genova.

BERLINO, 17. — Il Governo spagnuolo ha informato ufficialmente il Governo tedesco, pel tramite dell'ambasciatore a Berlino, Polo de Bernabé, che il Governo spagnuolo manterrà durante l'attuale guerra una stretta neutralità.

BERLINO, 17. — Dopo la presa di Liegi il Governo tedesco, per il tramite di una potenza neutra, ha fatto al Governo belga la seguente comunicazione:

La piazza forte di Liegi è stata presa d'assalto dopo una valorosa resistenza. Il Governo tedesco si duole profondissimamente che, in seguito all'attitudine del Governo belga contro la Germania, si sia venuti ad urti sanguinosi. La Germania non viene nel Belgio quale nemica. Unicamente sotto la pressione degli avvenimenti dovette ricorrere alla grave decisione, viste le misure militari della Francia, di penetrare nel Belgio e di occupare Liegi come punto d'appoggio per operazioni militari più estese.

Dopo che l'esercito belga ha difeso nel modo più brillante l'onore delle armi con la sua eroica resistenza contro forze molto superiori, il Governo tedesco prega la Maestà del Re ed il Governo belga di risparmiare al Belgio il prolungamento della guerra. Il Governo tedesco è pronto ad ogni accordo col Belgio quando esso possa in qualsiasi modo conciliarsi con le necessità della guerra colla Francia.

La Germania assicura di nuovo e solennemente che essa non è mai stata indotta alla guerra dall'intenzione di annettere il territorio belga e che simile intenzione è ad essa assolutamente estranea. La Germania è ancora pronta a sgombrare il territorio belga non appena la situazione della guerra lo permetterà.

La risposta del Belgio giunta il 13 agosto dichiara:

La proposta comunicataci dal Governo tedesco ripete l'esigenza formulata nell'*ultimatum* del 2 agosto.

Fedele ai suoi impegni internazionali, il Belgio non può che ripetere la risposta data a quell'*ultimatum*, tanto più in quanto dal 3 agosto la sua neutralità è stata violata, una dolorosa guerra è stata portata nel suo territorio e le potenze, garanti della sua neutralità, hanno immediatamente e lealmente risposto al suo appello.

BERLINO, 17 (ore 15,40). — Per il tramite di una potenza neutra la Germania ha comunicato al Governo russo quanto segue:

Le notizie provenienti dalle regioni della frontiera orientale sono concordi nel riferire che le truppe russe, quando penetrano in territorio prussiano, commettono nei villaggi contro gli abitanti senza difesa incendi e saccheggi.

Fatti specialmente gravi sono annunciati da Schirwind, Lynk e Soldau.

La Germania protesta dinanzi alla pubblica opinione contro questo modo di procedere contrario al diritto internazionale.

Se la guerra assumesse d'ora innanzi un carattere particolarmente brutale, solo la Russia ne avrà la responsabilità.

NISCH, 17. — Il Governo serbo smentisce categoricamente tutte le voci su qualsiasi azione dell'esercito serbo contro l'Albania.

BUDAPEST, 17. — La notizia dei giornali che Juriga, deputato slovacco alla Camera ungherese, sia stato fucilato in seguito allo stato d'assedio, è infondata.

Il deputato Juriga si trova in libertà.

TOKIO, 17. — Il Governo giapponese dichiara che, fedele al principio dell'integrità della Cina, limiterebbe una sua eventuale azione ai confini del protettorato di Kiao-Ciao.

PECHINO, 17. — Il Governo cinese, preoccupato per l'*ultimatum* del Giappone alla Germania, avrebbe intenzione di riprendere eventualmente il possesso di Kiao-Ciao coi suoi propri mezzi.

COSTANTINOPOLI, 17. — La Turchia ha espresso all'Ambasciata di Francia il rammarico per il modo di agire dell'equipaggio del *Goeben* verso due vapori francesi ancorati nei Dardanelli.

MOSCA, 18. — È giunta la famiglia imperiale.

LONDRA, 17. — Si annuncia che circa 10.000 uomini si sono arruolati alla fine della settimana nel nuovo esercito che sarà comandato da lord Kitchener.

PARIGI, 18. — La Legazione di Serbia a Parigi ha comunicato a Doumergue che il Governo serbo è particolarmente riconoscente al Governo della Repubblica della assistenza che gli ha prestato nelle circostanze attuali.

La Serbia serberà alla Francia una eterna gratitudine per questo aiuto amichevole che si è manifestato in un momento critico della sua storia nazionale.

RENNES, 18. — La signora Guillon de Comburg narra che scacciata il 2 corrente da Kolberg volle recarsi in Svizzera, ma dovette cambiare itinerario e recarsi in Olanda.

Giunta ad Annover ella e suo marito furono arrestati come spie e presi a sassate.

Suo marito, perdendo il sangue freddo, gridò: Viva la Francia Viva l'Inghilterra! Fu subito fucilato con altre due persone. Un bambino che aveva il berretto con la scritta « France » venne gettato a terra e calpestato.

La signora potè giungere in Olanda senza danaro, lasciando un suo cognato imprigionato a Beutheim.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio astronomico al Collegio Romano

17 agosto 1914

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri e al mare	758.2
Termometro centigrado al nord	27.6
Tensione del vapore, in mm.	13.41
Umidità relativa, in centesimi	49
Vento, direzione	SW
Velocità in km.	16
Stato del cielo	coperto
Temperatura massima, nelle 24 ore	29.4
Temperatura minima, id.	20.3
Pioggia in mm.	—

17 agosto 1914.

In Europa: pressione massima di ? al N-W della Spagna, minima di 755 sull'alto versante Adriatico.

In Italia nelle 24 ore: barometro abbassato ovunque, fino a 4 mm. sulle Marche; temperatura diminuita al nord, salita altrove; cielo sereno al sud e Sicilia, vario nel rimanente con pioggie e temporali al nord e nebbia nel versante Tirrenico.

Barometro: massimo di 761 in Sicilia, minimo di 755 in Romagna.

Italia settentrionale venti moderati del 4° quadrante in Piemonte e Lombardia, forti del 1° e 2° quadrante sul Veneto ed alto Adriatico; venti forti in discesa lungo gli sbocchi alpini; cielo in generale coperto ed a levante pioggia.

Italia centrale venti del 2° e 3° quadrante, moderati o forti; tempo guasto con pioggie; sull'Adriatico cielo nuvoloso, nella parte superiore nebbioso e piovoso.

Italia meridionale venti meridionali deboli, cielo semi-sereno.

Bollettino meteorico dell'ufficio centrale di meteorologia e geodinamica

Roma, 17 agosto 1914.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore massima	minima
Liguria.				
Porto Maurizio	3/4 coperto	calmo	25 0	19 0
San Remo	sereno	calmo	27 0	18 0
Genova	3/4 coperto	calmo	25 0	19 0
Spezia	3/4 coperto	mosso	25 0	23 0
Piemonte				
Cuneo	sereno	—	23 0	15 0
Torino	1/4 coperto	—	23 0	16 0
Alessandria	3/4 coperto	—	27 0	19 0
Novara	—	—	—	—
Domodossola	1/4 coperto	—	22 0	14 0
Lombardia.				
Pavia	coperto	—	27 0	16 0
Milano	coperto	—	23 0	17 0
Como	—	—	—	—
Sondrio	—	—	—	—
Bergamo	coperto	—	20 0	15 0
Brescia	coperto	—	23 0	18 0
Cremona	3/4 coperto	—	27 0	18 0
Mantova	piovoso	—	26 0	17 0
Veneto.				
Verona	temporalesco	—	25 0	15 0
Belluno	sereno	—	19 0	15 0
Udine	piovoso	—	24 0	17 0
Treviso	coperto	—	25 0	17 0
Vicenza	temporalesco	—	24 0	19 0
Venezia	coperto	calmo	26 0	18 0
Padova	3/4 coperto	—	25 0	18 0
Rovigo	3/4 coperto	—	27 0	19 0
Romagna-Emilia				
Piacenza	1/4 coperto	—	27 0	16 0
Parma	1/4 coperto	—	36 0	16 0
Reggio Emilia	1/4 coperto	—	26 0	18 0
Modena	3/4 coperto	—	28 0	18 0
Ferrara	coperto	—	28 0	18 0
Bologna	temporalesco	—	28 0	24 0
Forlì	1/4 coperto	—	31 0	23 0
Marche-Umbria.				
Pesaro	1/4 coperto	calmo	22 0	22 0
Ancona	1/4 coperto	calmo	30 0	23 0
Urbino	1/4 coperto	—	28 0	21 0
Macerata	1/4 coperto	—	29 0	23 0
Ascoli Piceno	1/4 coperto	—	31 0	21 0
Perugia	sereno	—	27 0	18 0
Toscana.				
Lucca	coperto	—	28 0	19 0
Pisa	temporalesco	—	29 0	21 0
Livorno	1/2 coperto	mosso	28 0	21 0
Firenze	coperto	—	31 0	21 0
Arezzo	1/2 coperto	—	31 0	18 0
Siena	1/2 coperto	—	28 0	19 0
Grosseto	3/4 coperto	—	—	—
Lazio.				
Roma	sereno	—	30 0	20 0
Versante Adriatico Meridionale.				
Teramo	sereno	—	31 0	16 0
Chieti	sereno	—	29 0	23 0
Aquila	sereno	—	29 0	17 0
Agnone	sereno	—	28 0	18 0
Foggia	sereno	—	35 0	23 0
Bari	sereno	legg. mosso	29 0	21 0
Lecce	—	—	—	—
Taranto	sereno	calmo	34 0	20 0
Versante Mediterraneo Meridionale.				
Caserta	sereno	—	31 0	17 0
Napoli	sereno	calmo	29 0	20 0
Benevento	sereno	—	31 0	16 0
Avellino	sereno	—	27 0	17 0
Mileto	sereno	—	31 0	18 0
Potenza	sereno	—	29 0	18 0
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	sereno	—	31 0	17 0
Sicilia.				
Trapani	1/4 coperto	mosso	30 0	20 0
Palermo	sereno	calmo	29 0	18 0
Porto Empedocle	—	—	—	—
Caltanissetta	sereno	—	32 0	22 0
Messina	sereno	calmo	32 0	22 0
Catania	sereno	calmo	30 0	23 0
Siracusa	sereno	calmo	32 0	20 0
Sardegna.				
Sassari	coperto	—	31 0	20 0
Cagliari	sereno	mosso	31 0	16 0
Libia.				
Tripoli	sereno	calmo	31 0	25 0
Bengasi	—	—	—	—

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.